

**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**  
**E**  
**PER LE OPERAZIONI CON INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI**

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera 21624 del 10 dicembre 2020*

**0. MATRICE DELLE REVISIONI**

<b>Data</b>	
25 novembre 2010	Approvazione della procedura da parte del CdA di TAS S.p.A.
	<b>Modifiche rispetto alle versioni precedenti</b>
20 luglio 2017	Aggiornamento a seguito delle modifiche apportate dalle delibere n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017 al Regolamento 17221 del 12 marzo 2010. Revisione generale triennale ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 6.1 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 applicativa del Regolamento 17221 del 12 marzo 2010
13 novembre 2018	Integrazione della procedura con la disciplina delle operazioni nelle quali un amministratore o un sindaco abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. o del codice di autodisciplina; revisione conseguente.
25 giugno 2021	Aggiornamento a seguito delle modifiche apportate dalla delibera n. 21624 del 2021 al Regolamento 17221 del 12 marzo 2010.

## Sommario

0. MATRICE DELLE REVISIONI .....	2
1. Premessa. ....	4
2. Definizioni. ....	5
3. Ambito di applicazione. ....	8
4. Individuazione delle Parti Correlate. ....	8
5. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate. ....	9
6. Il Comitato. ....	9
7. Procedura deliberativa per le Operazioni di Minore Rilevanza. ....	11
8. Procedura deliberativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza. ....	12
9. Operazioni di competenza assembleare. ....	13
10. Procedura per l'approvazione delle delibere-quadro. ....	14
11. Operazioni effettuate tramite società controllate. ....	15
12. Operazioni con interessi degli amministratori e dei sindaci. ....	15
13. Esclusioni ed esenzioni. ....	17
14. Informativa. ....	19
15. Registro delle Operazioni con Parti Correlate. ....	20
16. Disposizioni finali. ....	20
17. Allegati. ....	21

## 1. Premessa.

- 1.1. Il consiglio di amministrazione di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (“**TAS**” o la “**Società**”), società soggetta a direzione e coordinamento da parte di OWL S.p.A., ai sensi dell’art. 2391-*bis* del codice civile e dell’art. 4, commi 1 e 3 del regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento CONSOB**”), ha adottato procedimenti e regole volti ad assicurare che le operazioni poste in essere con parti correlate alla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale (la “**Procedura**”). La Procedura disciplina altresì le operazioni nelle quali un amministratore o un sindaco abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell’art. 2391 cod. civ. e del Codice di *Corporate Governance*.
- 1.2. La Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione di TAS nella riunione del 25 giugno 2021, previo parere favorevole del comitato per le operazioni con parti correlate, composto esclusivamente da amministratori indipendenti, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento CONSOB, rilasciato in data 25 giugno 2021. In pari data il collegio sindacale della Società ha valutato la conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento CONSOB.
- 1.3. Alla data di approvazione della presente Procedura, la Società possiede i requisiti dimensionali di cui alla definizione di “*società di minori dimensioni*” prevista all’art. 3, comma 1, lettera *f*), del Regolamento CONSOB e, pertanto, la stessa si avvale della facoltà di predisporre una procedura semplificata ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Regolamento CONSOB, che prevede la possibilità di applicare la procedura prevista per le “*Operazioni di Minore Rilevanza*” (come successivamente definite) anche alle “*Operazioni di Maggiore Rilevanza*” (come successivamente definite), fatte salve le ipotesi di esenzione di cui al successivo articolo 13. Pertanto, sia le operazioni “*di minore rilevanza*” che quelle di “*maggiore rilevanza*” saranno disciplinate dall’articolo 7 della presente Procedura. Qualora e a decorrere dal momento in cui la Società, ai sensi del Regolamento CONSOB, non dovesse più rientrare nella categoria delle “*società di minori dimensioni*”, le “*operazioni di maggiore rilevanza*” saranno disciplinate dall’articolo 8 della presente Procedura.

## 2. Definizioni.

2.1. Nella presente Procedura, i termini riportati con lettere maiuscole avranno il significato di seguito indicato:

- a) **“Amministratori Coinvolti nell’Operazione”**: gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, i quali dovranno, ove applicabile, rispettare le disposizioni di cui all’articolo 12 della presente Procedura.
- b) **“Amministratori Indipendenti”**: gli amministratori qualificati dalla Società quali *“amministratori indipendenti”* a seguito della valutazione effettuata almeno annualmente dal consiglio di amministrazione sulla base dei principi e criteri applicativi del Codice di *Corporate Governance*.
- c) **“Amministratori non Correlati”**: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.
- d) **“Codice di Corporate Governance”**: il codice di *corporate governance* delle società quotate, approvato dal comitato per la *corporate governance*, cui la Società aderisce.
- e) **“Comitato”**: il comitato controllo, rischi e parti correlate istituito dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento CONSOB e del Codice di *Corporate Governance*, al quale il consiglio di amministrazione ha affidato *inter alia* le funzioni di comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- f) **“Dirigenti con responsabilità strategiche”**: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di TAS, come meglio precisato nell’Appendice della presente Procedura.
- g) **“Operazione”**: qualunque trasferimento, sia in entrata che in uscita, di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, effettuati dalla Società.
- h) **“Operazioni con Parti Correlate”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate, nonché le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche.

Non costituiscono Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni<sup>1</sup>.

- i)* **“Operazioni del Gruppo”**: operazioni effettuate dalle società controllate da TAS con Parti Correlate.
- j)* **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza risulti superiore alla soglia del cinque per cento, secondo quanto previsto dall’Allegato 3 del Regolamento CONSOB:

- (i) rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto ovvero, se maggiore, rispetto alla capitalizzazione della Società determinata in base ai criteri del predetto Allegato 3, 1.1 *a)*;
- (ii) rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della Società;
- (iii) rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita rispetto al totale attivo della Società.

Sono altresì considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni che, seppur individualmente inferiori alle predette soglie di rilevanza quantitativa, risultino collegate nell’ambito di un unico piano strategico o esecutivo e, cumulativamente considerate, superino tali soglie.

Si considerano, infine, Operazioni di Maggiore Rilevanza anche le Operazioni poste in essere in attuazione di una delibera-quadro che, sulla base del prevedibile ammontare massimo, non sia stata oggetto di un documento informativo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CONSOB, laddove tali operazioni superino, cumulativamente considerate, le soglie sopra indicate.

- k)* **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo, individuate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. *a)* del Regolamento Consob.
- l)* **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna Operazione ovvero nel caso di più Operazioni di Importo Esiguo fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, l’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica, ovvero l’importo di Euro 100.000,00 (centomila) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

---

<sup>1</sup>Tra queste rientrano: *a)* agli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’articolo 2442 del cod. civ.; *b)* le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; *c)* le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’articolo 2445 del codice civile; e *d)* gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132 del D. Lgs. 58/1998.

m) **“Parti Correlate”**: un soggetto è parte correlata della Società ove sia definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e *pro tempore* vigenti, e in particolare:

- I. una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a TAS se tale persona:
  - (i) ha il controllo o il controllo congiunto di TAS;
  - (ii) ha un’influenza notevole su TAS; ovvero
  - (iii) è uno dei Dirigenti con responsabilità strategiche di TAS o di una sua controllante.
- II. un’entità è correlata a TAS se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) l’entità e TAS fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo cui appartiene TAS è correlata alle altre);
  - (ii) un’entità è una collegata o una *joint venture* di TAS (o una collegata o una *joint venture* facente parte del gruppo cui appartiene TAS);
  - (iii) sia l’entità che TAS sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (iv) un’entità è una *joint venture* di una terza entità e TAS è una collegata della terza entità;
  - (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di TAS o di un’entità ad essa correlata;
  - (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona di cui al punto I;
  - (vii) una persona identificata al punto I(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei Dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante).

Fermo restando quanto sopra si precisa che, ai fini dell’individuazione di una Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*<sup>2</sup>.

- n) **“Responsabili di Area”**: sono i responsabili delle funzioni competenti per la singola Operazione secondo quanto previsto dall’organizzazione interna della Società.
- o) **“Soci non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto, diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

---

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, quindi, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

### 3. Ambito di applicazione.

- 3.1. Le disposizioni della presente Procedura si applicano (i) alle Operazioni con Parti Correlate effettuate dalla Società, e (ii) alle Operazioni del Gruppo.

### 4. Individuazione delle Parti Correlate.

- 4.1. Ai fini dell'applicazione della Procedura, il responsabile dell'area *Legal, Purchases, Administration, Finance and Control* di TAS (il "**Responsabile**"), con il supporto delle funzioni interessate, sulla base delle informazioni pervenute alla Società o comunque disponibili, redige, gestisce e aggiorna un elenco delle Parti Correlate (l'**"Elenco Parti Correlate"**), nonché una banca dati con tutte le informazioni utili alla loro identificazione, curandone il costante aggiornamento anche con l'ausilio di altre funzioni aziendali con cadenza semestrale e, comunque, ogni qualvolta sia portato a conoscenza della predetta funzione il verificarsi di situazioni a tal fine rilevanti. Inoltre, per garantire un efficace funzionamento e coordinamento con le altre unità aventi incarichi di controllo, l'accesso e l'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate sono consentiti anche al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e al responsabile della funzione di *internal audit*.
- 4.2. Al fine della predisposizione e dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, il Responsabile chiede ai dirigenti con responsabilità strategiche di TAS, al soggetto che controlla TAS e ai soggetti indicati nell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") la comunicazione, mediante invio della dichiarazione di correlazione di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura, con cadenza semestrale, dei dati concernenti le Parti Correlate.
- 4.3. I soggetti indicati al precedente art. 4.2. compilano, sottoscrivono e restituiscono al Responsabile la dichiarazione di cui all'Allegato 1 e comunicano tempestivamente allo stesso, mediante trasmissione di una versione aggiornata della predetta dichiarazione, le variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute, restando responsabili in via esclusiva dei tempi e dei contenuti di tali dichiarazioni.
- 4.4. L'Elenco Parti Correlate è messo a disposizione del presidente e dell'amministratore delegato, dei Responsabili di Area, dei membri del Comitato e dei membri del collegio sindacale.
- 4.5. Il consiglio di amministrazione valuta l'opportunità di assoggettare alla Procedura altre categorie di soggetti, diversi o ulteriori rispetto alle Parti Correlate, in considerazione degli assetti proprietari di TAS, di eventuali vincoli contrattuali ex art. 2359, comma 1 n. 3, cod. civ., delle normative di settore e dei vincoli contrattuali o statutari che possono comportare esercizio dell'attività di direzione e



coordinamento ex art. 2497-*septies* cod. civ. Ove necessario, il consiglio di amministrazione apporta le modifiche alla Procedura, previo parere favorevole del Comitato.

## 5. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate.

- 5.1. Prima di effettuare qualsiasi Operazione, i Responsabili di Area verificano se, sulla base dell'Elenco Parti Correlate, la controparte risulti essere una Parte Correlata.
- 5.2. Qualora la controparte dell'Operazione risulti essere una Parte Correlata, il Responsabile di Area comunica al Responsabile le opportune informazioni sull'Operazione, affinché quest'ultimo, avvalendosi del supporto dell'area *Legal* e delle ulteriori funzioni eventualmente interessate, verifichi:
  - (i) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione di cui all'articolo 13 della Procedura;
  - (ii) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro, ai sensi dell'art. 10 della Procedura;
  - (iii) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 5.3. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al precedente art. 5.2, l'Operazione non rientri nei casi di esenzione previsti nel successivo articolo 13, né nell'ipotesi di esecuzione di delibere-quadro ai sensi del successivo articolo 10, il Responsabile informa dell'Operazione il Comitato, fornendo tempestivamente le informazioni ricevute dal Responsabile di Area.

Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo articolo 13, ovvero costituisca esecuzione di una delibera-quadro ai sensi del successivo articolo 10, il Responsabile ne dà notizia al Responsabile di Area il quale provvederà a rendere all'amministratore delegato idonea informativa delle modalità e termini di esecuzione di tale Operazione, anche ai fini degli obblighi informativi previsti nel successivo articolo 14.

## 6. Il Comitato.

- 6.1. Il consiglio di amministrazione attribuisce le funzioni in materia di presidio sulle Operazioni con Parti Correlate previste dal Regolamento CONSOB al Comitato, composto da tre amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di *Corporate Governance*. Il consiglio di amministrazione nomina il presidente e i componenti del Comitato.
- 6.2. Il Comitato ha il compito di:

- (i) monitorare la conformità della Procedura alla disciplina di legge e regolamentare, nonché proporre al consiglio di amministrazione l'adozione dei necessari aggiornamenti, con frequenza almeno triennale;
  - (ii) esprimere il proprio parere in merito alle Operazioni con Parti Correlate, con particolare riferimento all'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
  - (iii) con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, contribuire attivamente alla fase istruttoria e partecipare tempestivamente alle trattative, anche individuando uno o più dei suoi componenti come delegati, ricevendo flussi informativi completi e aggiornati, con facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della gestione della istruttoria e della conduzione delle trattative;
  - (iv) con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le quali non siano state oggetto di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob in quanto Operazioni Ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard, verificare *ex post* la corretta applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 13.2(iii) della presente Procedura, entro [10] giorni dalla ricezione dell'informativa di cui al successivo articolo 14.3.
- 6.3. Nello svolgimento della propria attività, il Comitato ha facoltà di richiedere, ove lo ritenga necessario, un'eventuale attività di supporto e coordinamento agli altri soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione del rischio della Società.
- 6.4. Il Comitato può avvalersi, a spese della Società e nei limiti del *budget* assegnato dal consiglio di amministrazione, del supporto di consulenti esterni in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza, previa verifica che il consulente prescelto non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza. Tale indipendenza sarà valutata dal Comitato tenendo in considerazione, tra l'altro, le relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob.
- 6.5. I componenti del Comitato devono dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali conflitti di interesse in relazione a una specifica Operazione con Parti Correlate.
- 6.6. Le riunioni sono presiedute dal presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano in possesso dei requisiti di indipendenza, presente alla riunione. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano in audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché

visionare, ricevere e trasmettere documenti in tempo reale. La riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del Comitato. Non è necessario che il presidente e il segretario si trovino nello stesso luogo.

6.7. Il Comitato è validamente riunito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni risultano da verbali redatti dal segretario, tenuti e conservati in ordine cronologico e firmati dal presidente del Comitato e dal segretario stesso.

## **7. Procedura deliberativa per le Operazioni di Minore Rilevanza.**

7.1. La competenza a deliberare in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza spetta al consiglio di amministrazione nonostante eventuali deleghe di poteri conferite in base alle vigenti previsioni statutarie ovvero alle deliberazioni societarie in essere. Il consiglio di amministrazione approva le Operazioni di Minore Rilevanza con l'astensione degli Amministratori Coinvolti nell'Operazione e previo parere motivato e non vincolante del Comitato che dovrà valutare l'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza, nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato stesso.

7.2. Al Comitato saranno fornite, almeno tre giorni prima della riunione (salvi i casi di urgenza nei quali il termine è ridotto a un giorno) adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza, nonché, nel caso di operazioni a condizioni definite *standard* o equivalenti a quelle di mercato, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. In particolare, la predetta informativa dovrà dare evidenza dei principali termini e condizioni relativi all'Operazione di Minore Rilevanza, tra i quali, a titolo esemplificativo i seguenti elementi:

- (i) principali termini e condizioni dell'operazione (oggetto, corrispettivo e tempistica);
- (ii) natura della correlazione;
- (iii) motivi e interesse della Società all'operazione;
- (iv) procedimento valutativo compiuto dalla Società;
- (v) modalità di determinazione del corrispettivo;
- (vi) prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione, anche a livello consolidato;
- (vii) eventuale sussistenza di un interesse di un componente degli organi sociali.

- 7.3. Il Comitato, ricevuta l'informativa di cui al precedente articolo 7.2, si riunisce tempestivamente su impulso del presidente del Comitato per formulare il proprio parere in merito all'Operazione di Minore Rilevanza. Il parere è trasmesso, a cura del presidente del Comitato, al consiglio di amministrazione almeno due giorni prima della data fissata per l'esame dell'Operazione da parte del consiglio.
- 7.4. È facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della Società nei limiti del *budget* assegnato dalla Società stessa, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.4.
- 7.5. Il consiglio di amministrazione, esaminato il parere del Comitato, delibera sull'Operazione di Minore Rilevanza.
- 7.6. I verbali di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.7. I Responsabili di Area, o le altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, forniscono all'amministratore delegato una completa informativa, almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza, anche ai fini della predisposizione da parte dell'amministratore delegato dell'informativa di cui al successivo articolo 14.

## **8. Procedura deliberativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.**

- 8.1. La competenza a deliberare in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza spetta al consiglio di amministrazione, salvo che per legge o per statuto spetti all'assemblea.
- 8.2. Il consiglio di amministrazione approva l'Operazione di Maggiore Rilevanza con l'astensione degli Amministratori Coinvolti nell'Operazione e previo parere favorevole motivato e vincolante del Comitato in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato stesso.
- 8.3. Il Comitato, ovvero uno o più componenti da esso delegati, sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Qualora le condizioni

dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

- 8.4. È facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della Società nei limiti del *budget* assegnato dalla Società stessa, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.4.
- 8.5. Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sottoposte alla sua approvazione, il consiglio di amministrazione riceve, con congruo anticipo, un'adeguata informativa in ordine all'operazione stessa, nonché alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito e sugli eventuali rischi per la Società, oltre al parere reso dal Comitato.
- 8.6. I verbali di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.7. Al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale deve essere data informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 8.8. Nel caso in cui non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, le delibere di approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza sono adottate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o in loro assenza, previo parere di un esperto indipendente. Inoltre, i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono attribuiti a uno o più amministratori non correlati eventualmente presenti ovvero a un esperto indipendente.
- 8.9. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento CONSOB in materia di "*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*".
- 8.10. I Responsabili di Area, o le altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, forniscono all'amministratore delegato una completa informativa, almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche ai fini della predisposizione da parte dell'amministratore delegato dell'informativa di cui al successivo articolo 14.

## **9. Operazioni di competenza assembleare.**

- 9.1. Quando un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione

da sottoporre all'assemblea, si applicano le medesime regole procedurali contenute nell'articolo 7, intendendosi sostituito il consiglio di amministrazione con l'organo dell'assemblea.

9.2. Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le medesime regole procedurali contenute nell'articolo 8, intendendosi sostituito il consiglio di amministrazione con l'organo dell'assemblea.

9.3. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza eventualmente deliberate dall'assemblea in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti non potranno comunque essere eseguite qualora siano state approvate con voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti. Il voto contrario rileva solo a condizione che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto.

## **10. Procedura per l'approvazione delle delibere-quadro.**

10.1. Ai fini della presente Procedura, il consiglio di amministrazione può adottare delibere-quadro relative a operazioni tra loro omogenee da realizzarsi con determinate categorie di parti correlate.

10.2. Le operazioni contemplate nelle delibere quadro saranno sottoposte alle regole procedurali di cui agli articoli 7 e 8, distinguendo a seconda che il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, determini l'applicazione della disciplina relativa alle Operazioni di Minore Rilevanza ovvero alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Tali procedure non saranno applicabili alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro adottata dal consiglio di amministrazione.

10.3. Le delibere-quadro, adottate conformemente al presente articolo 10:

- (i) non possono avere efficacia superiore a un anno;
- (ii) si devono riferire ad Operazioni sufficientemente determinate;
- (iii) riportano almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

10.4. I Responsabili di Area, o le altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, devono fornire all'amministratore delegato, anche ai fini della predisposizione da parte di quest'ultimo dell'informativa da rendere al consiglio di amministrazione ai sensi del successivo articolo 14, una completa informativa almeno trimestrale in merito all'attuazione delle delibere-quadro.

- 10.5. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 14.2, qualora il prevedibile ammontare massimo dell'Operazione con Parte Correlata oggetto della medesima delibera-quadro superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 al Regolamento CONSOB.

## **11. Operazioni effettuate tramite società controllate.**

- 11.1. Qualora la Società esamini o approvi un'Operazione con Parti Correlate da concludersi per il tramite di una società controllata<sup>3</sup>, ove l'Operazione:

- (i) abbia un controvalore superiore a Euro 200.00,00 (duecentomila/00), ovvero
- (ii) presenti caratteristiche atipiche o inusuali, per tali da intendersi le Operazioni che per significatività, rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo e tempistica (ad es., in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale), possano generare perplessità in merito alla correttezza e completezza della informazione in bilancio, conflitti di interessi, salvaguardia del patrimonio aziendale, tutela degli azionisti di minoranza,

sarà soggetta alla presente Procedura e troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.

- 11.2. A tal fine, la società controllata dovrà informare preventivamente il Responsabile in merito all'Operazione da compiere.

## **12. Operazioni con interessi degli amministratori e dei sindaci.**

- 12.1. Ferma restando l'applicazione della presente Procedura, alle Operazioni di valore superiore a Euro 20.000,00 (ventimila) e nelle quali un membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, si applicano le seguenti disposizioni.
- 12.2. Ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. e del Codice di *Corporate Governance*, prima della trattazione del singolo punto all'ordine del giorno della riunione consiliare, ciascun amministratore e sindaco deve segnalare eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui sia portatore in relazione

---

<sup>3</sup> A tali fini si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'articolo 2359 del codice civile e non alla definizione rilevante per l'individuazione delle Parti Correlate.

alla materia o questione da trattare, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta del presidente o dell'amministratore delegato e l'Operazione è di sua competenza, egli si astiene, in ogni caso, dal compimento dell'Operazione stessa, investendo della questione il consiglio di amministrazione.

- 12.3. Le Operazioni di cui al presente articolo sono approvate previo rilascio da parte del Comitato di una relazione non vincolante sulle ragioni e la convenienza per la Società delle medesime. A tal fine, ove disponibili, il Responsabile di Area comunica al Responsabile le opportune informazioni sulle Operazioni in questione, affinché quest'ultimo, avvalendosi del supporto dell'area *Legal* e delle ulteriori funzioni eventualmente interessate, le trasmetta al Comitato quale supporto per la citata relazione.
- 12.4. In sede di delibera consiliare, gli amministratori interessati, di norma, non partecipano alla discussione e alla deliberazione sulle questioni rilevanti, uscendo dalla riunione. La delibera del consiglio di amministrazione deve comunque adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.
- 12.5. Al fine di assicurare il rispetto delle procedure istruttorie e deliberative previste dal presente articolo 12, gli amministratori e sindaci della Società rilasciano, annualmente e in caso di variazioni, una dichiarazione in cui sono rappresentati i potenziali interessi di ciascuno in rapporto alla Società.
- 12.6. I soggetti per i quali sono indicati potenziali interessi sono, in ogni caso, diversi dalle Parti Correlate. L'interesse può rilevare anche se indiretto (ad es., tramite uno stretto familiare). Nella dichiarazione dovrebbero essere indicate anche le società, ad esclusione delle società controllate e collegate alla Società, nelle quali il soggetto che la rende ricopre incarichi di amministratore, sindaco o Dirigente con responsabilità strategiche o con le quali intrattiene comunque una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale, con particolare attenzione a quelle che esercitano, anche indirettamente, attività nello stesso settore di operatività della Società.
- 12.7. In ogni caso, gli amministratori e i sindaci segnalano con congruo anticipo gli interessi di cui sono portatori in relazione alle singole operazioni che la Società intende compiere, fermo restando che la valutazione degli amministratori e dei sindaci è soggettiva.
- 12.8. Nel caso in cui il soggetto portatore di un interesse sia un amministratore, la segnalazione di interesse è portata all'attenzione dell'amministratore delegato (o al presidente del consiglio di



amministrazione nel caso in cui il soggetto portatore di un interesse sia l'amministratore delegato), il quale ne dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale.

- 12.9. Nel caso in cui il soggetto portatore di un interesse sia un sindaco, la segnalazione dell'interesse è portata all'attenzione degli altri sindaci e del presidente del consiglio di amministrazione.

### 13. Esclusioni ed esenzioni.

13.1 Oltre che alle Operazioni di Importo Esiguo, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano:

- (i) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, rientranti nell'importo complessivo determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile;
- (ii) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (iii) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
  - a. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
  - b. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - c. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile; e
  - d. gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

13.2 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui ai successivi articoli 14.4 e 14.5, la Procedura non si applica altresì alle Operazioni con Parti Correlate di seguito indicate:

- (i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui al precedente art. 13.1, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
  - (b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato;
  - (c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
- (iii) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, secondo quanto previsto al successivo articolo 13.3;
- (iv) alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi di altre Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Si ritiene che una Parte Correlata della Società abbia un interesse significativo, ai fini del presente articolo 13.2(iv) quando detenga nella società controllata o collegata controparte dell'Operazione, azioni e/o strumenti partecipativi pari ad almeno il 20% del relativo capitale sociale o comunque una partecipazione tale da consentire l'esercizio di un'influenza notevole ai sensi del Regolamento CONSOB.
- 13.3 Sono "operazioni ordinarie" le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e dell'attività finanziaria a essa connessa ("**Operazioni Ordinarie**"). A tale fine, si intende per "attività operativa" l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di "investimento" o "finanziarie". Per valutare se un'operazione rientri nell'"ordinario esercizio" dell'attività operativa, si ha riguardo all'oggetto, alla ricorrenza, alla dimensione, ai termini e condizioni contrattuali ed alla natura della controparte dell'operazione. Per i fini di cui al presente articolo 13.3, si considera "investimento":
- (i) ogni operazione che determini l'acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle attività "non correnti" che siano possedute per la vendita;
  - (ii) gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. "disponibilità liquide equivalenti". Si considera invece "attività finanziaria" ogni attività che determini modifiche (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società. Sono "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura,

entità o rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui TAS sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

#### 14. Informativa.

- 14.1 Fermi gli obblighi informativi di cui al Regolamento CONSOB, l'amministratore delegato, sulla base delle informazioni ricevute dai Responsabili di Area, informa almeno trimestralmente:
- a) il consiglio di amministrazione, il Comitato e il collegio sindacale in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza e alle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le sue controllate;
  - b) il consiglio di amministrazione in merito all'esecuzione delle delibere-quadro;
  - c) il Comitato e il collegio sindacale in merito alle Operazioni con Parti Correlate escluse dall'applicazione della presente Procedura che siano comunque state eseguite.
- 14.2 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società dovrà predisporre un documento informativo ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CONSOB.
- 14.3 L'amministratore delegato rende altresì al Comitato idonea informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, esentate dalla redazione del documento informativo di cui al precedente paragrafo in quanto Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, entro 2 (due) giorni dalla relativa approvazione.
- 14.4 Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una Parte Correlata, o con soggetti correlati a quest'ultima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB, ove cumulativamente considerate, la Società dovrà predisporre un documento informativo. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento CONSOB.
- 14.5 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento

contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

- 14.6 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale, redatte ai sensi dell'art. 154-ter del TUF devono contenere le informazioni di cui all'articolo 5, comma 8, lettere da a) a c) del Regolamento CONSOB. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere fornita mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

## 15. Registro delle Operazioni con Parti Correlate.

- 15.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa previsti dalla presente Procedura, i Responsabili di Area coinvolti nelle Operazioni rilevanti devono informare senza indugio il Responsabile in merito alle Operazioni con Parti Correlate che siano state poste in essere.
- 15.2 Il Responsabile gestisce un apposito registro, mantenuto su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società, dettagliato per ammontare, tipologia, parti, data degli eventuali pareri resi dal Comitato e data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione.
- 15.3 L'accesso al registro delle Operazioni con Parti Correlate di cui al presente art. 15 è consentito al presidente, all'amministratore delegato, al collegio sindacale, al Comitato, al responsabile *internal audit*, all'area *Legal* e all'organismo di vigilanza.

## 16. Disposizioni finali.

- 16.1 La presente Procedura, unitamente ai relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, abroga e sostituisce la precedente versione approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 13 novembre 2018.

- 16.2 Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto tra l'altro delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.
- 16.3 Ogni modifica apportata alla Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ferma in ogni caso la facoltà per il presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato di apportare modifiche o integrazioni, qualora le modifiche o integrazioni si rendano necessarie in virtù di mere modifiche normative, dei principi contabili internazionali o di orientamenti delle autorità competenti che non comportino valutazioni discrezionali. Di tali modifiche viene data informativa al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile.
- 16.4 La Procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società [www.tagroup.it](http://www.tagroup.it) alla sezione Investors/*Governance*/Codici e procedure e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con Parti Correlate.

## 17. Allegati.

ALLEGATO A: Dichiarazione di correlazione

**Allegato A**

**Dichiarazione di Correlazione**

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•], residente in [•], in qualità di [*ad es., amministratore, dirigente con responsabilità strategiche*] di TAS S.p.A. (la “**Società**”), come definito dal regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”),

- A. premesso che la definizione di “*parte correlata*” rilevante ai fini del Regolamento è quella contenuta nei principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti e, in particolare, nello IAS 24, recante l’“*informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”, riportata nell’appendice alla presente dichiarazione;
- B. preso atto delle definizioni di “*stretti familiari*”, di “*dirigente con responsabilità strategiche*” di “*controllo*”, di “*controllo congiunto*” e di “*influenza notevole*” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell’appendice alla presente dichiarazione;

**dichiara:**

di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole, né di ricoprire in alcuna società o ente il ruolo di dirigente con responsabilità strategiche.

*oppure*

di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un’influenza notevole, ovvero di ricoprire il ruolo di Dirigente con responsabilità strategiche delle sotto elencate società/enti:

SOCIETÀ / ENTE	C.F. / P. IVA	NATURA DEL RAPPORTO (*)			
		A) CONTROLLO O CONTROLLO CONGIUNTO	B) INFLUENZA NOTEVOLE - RAPPRESENTANZA NEL CDA, O NELL’ORGANO EQUIVALENTE, DELLA PARTECIPATA O PARTECIPAZIONE NEL PROCESSO DECISIONALE	C) RUOLO DI DIRIGENTE CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE	D) ALTRO
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

(\*) Selezionare l'ipotesi applicabile tra quelle elencate, indicando nella casella, ove applicabile, i relativi dettagli anche con riferimento alle definizioni in allegato.

Inoltre,

**dichiara:**

di non avere stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento.

*oppure*

che ai fini del Regolamento devono considerarsi stretti familiari:

NOME E COGNOME	DATI ANAGRAFICI	C.F. ED EVENTUALE P. IVA	GRADO DI PARENTELA

che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero ricoprono il ruolo di dirigente con responsabilità strategiche delle sotto elencate società/enti:

SOCIETÀ / ENTE	C.F. / P. IVA	NATURA DEL RAPPORTO (*)			
		A) CONTROLLO O CONTROLLO CONGIUNTO	B) INFLUENZA NOTEVOLE - RAPPRESENTANZA NEL CDA, O NELL'ORGANO EQUIVALENTE, DELLA PARTECIPATA O PARTECIPAZIONE NEL PROCESSO DECISIONALE	C) RUOLO DI DIRIGENTE CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE	D) ALTRO
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

(\*) Selezionare l'ipotesi applicabile tra quelle elencate, indicando nella casella, ove applicabile, i relativi dettagli anche con riferimento alle definizioni in allegato.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni futura variazione o integrazione delle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati personali raccolti con la presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità relative alle prescrizioni del Regolamento, nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento di tali dati contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni di legge applicabili, anche nazionali, nonché dell'informativa *privacy* qui allegata.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

\* \* \* \* \*

### Appendice

#### **Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali**

##### *Parti Correlate*

Una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (*i.e.*, Retelit).

In particolare:

- III. una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a Retelit se tale persona:
  - (iv) ha il controllo o il controllo congiunto di Retelit;
  - (v) ha un'influenza notevole su Retelit; ovvero
  - (vi) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Retelit o della sua controllante;
- IV. un'entità è correlata a Retelit se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (viii) l'entità e Retelit fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ix) l'entità è una collegata o una *joint venture* di Retelit (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte Retelit);
  - (x) sia l'entità sia Retelit sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (xi) l'entità è una *joint venture* di una terza parte e Retelit è una collegata della terza parte;



- (xii) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di Retelit o di un'entità ad essa correlata;
- (xiii) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (xiv) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (xv) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a Retelit o alla controllante di Retelit.

Ai fini dell'individuazione di una Parte Correlata, la definizione di società collegata comprende le controllate della società collegata e la definizione di *joint venture* comprende le controllate della *joint venture* <sup>4</sup>.

#### *Operazioni con Parti Correlate*

Un'operazione con una Parte Correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo <sup>5</sup>.

#### *Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e operazioni con Parti Correlate*

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS.

#### *Dirigenti con responsabilità strategiche*

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa, fermo restando che in tale categoria si ritengono inclusi, oltre agli amministratori, anche i componenti effettivi dell'organo di controllo.

#### *Stretti familiari*

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;

<sup>4</sup> A titolo esemplificativo, quindi, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

<sup>5</sup> Si considerano comunque incluse (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate, nonché (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

## Informativa all'interessato ex Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

\*\*\*

### Informativa Privacy

#### Oggetto: Informativa ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla, nella sua qualità di "Interessato", che i dati personali da Lei forniti, raccolti con la dichiarazione di correlazione antiestesa (la "Dichiarazione"), saranno trattati nelle modalità e per le finalità seguenti.

#### 1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è **TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.** (di seguito "TAS" o anche il "Titolare"), con sede legale in Via Cristoforo Colombo 149, 00147 Roma. Tel: +39 067297141 – e-mail: [privacy@tasgroup.eu](mailto:privacy@tasgroup.eu).

#### 2. Oggetto del trattamento

Il trattamento avrà ad oggetto singole operazioni, o un complesso di operazioni, di trattamento (quali a mero titolo esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, modificazione, selezione, utilizzo) dei seguenti dati personali forniti dall'Interessato (i "Dati Personali" e anche solo i "Dati"):

- a) **dati identificativi e di contatto** dell'Interessato e/o dagli stretti familiari ad esso correlati;
- b) **dati relativi a partecipazioni societarie** detenute dall'Interessato e/o dagli stretti familiari.

#### 3. Finalità del trattamento

I Dati Personali da Lei forniti sono necessari per adempiere le seguenti finalità:

- a) per e nell'ambito delle finalità per le quali la Dichiarazione è resa e, in particolare, quelle previste nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate del Titolare (tra cui, ad esempio, l'inserimento e l'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate e la tenuta del Registro Operazioni con Parti Correlate;
- b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità, e in particolare il regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm.ii.;
- c) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

#### 4. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati.

I Dati Personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, e – per tutte le finalità indicate nel precedente art. 3 – garantisce che i Dati, successivamente alla fruizione del servizio per cui sono raccolti, potranno essere archiviati e mantenuti per un periodo massimo di 10 anni.

## 5. Sicurezza

Il Titolare ha adottato una varietà di misure di sicurezza, dettagliate dalle procedure e policy aziendali, per proteggere i Dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione, coerentemente alle misure espresse nell'art. 32 GDPR.

Il Titolare qualora necessario potrà trattare, anche per mezzo dei suoi fornitori, i Dati Personali, anche informatici, in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza e la capacità di una rete o dei server ad essa connessi di resistere, ad un dato livello di sicurezza, ad eventi impreveduti o atti illeciti o dolosi che potrebbero, anche solo potenzialmente, compromettere la disponibilità, l'autenticità, integrità e la riservatezza dei dati personali. A tali fini il Titolare prevede procedure per la gestione della violazione dei Dati Personali (Data Breach) nel rispetto degli obblighi di legge al cui adempimento è tenuto.

## 6. Accesso e comunicazione

I Dati Personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al precedente art. 3:

- a dipendenti, collaboratori, associati e soci del Titolare, nella loro qualità di Autorizzati e/o Responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a Clienti, società terze o altri soggetti (a solo titolo indicativo e non esaustivo, *cloud provider*, tecnici addetti all'assistenza *hardware* e *software*, etc.) che svolgono attività in *outsourcing* per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento, quali ad es. studi legali;

Senza il consenso espresso dell'Interessato (ex art. 6 lett. c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Dati per le finalità di cui all'art. 3 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.

Senza l'esplicito consenso dell'Interessato, i Dati Personali non potranno essere ceduti a terzi per il relativo utilizzo a fini propri, e dunque al di fuori dell'accesso di cui al precedente art. 6.

**I Dati non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.**

## 7. Trasferimento dei dati personali

TAS è una società che opera a livello internazionale.

La gestione e la conservazione dei Dati avverranno principalmente in Europa, su *server* del Titolare ubicati in Francia e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

Nell'ambito della propria struttura organizzativa, il Titolare si avvale di strumenti quali Google Suite (Gmail, Drive). I servizi Google Suite rivolti ad utenti nello S.E.E. sono erogati da Google Ireland Limited (e dalle sue consociate) che, per assicurare un livello adeguato di protezione, in relazione a quei Paesi extra S.E.E. con cui non sussiste una decisione di adeguatezza, basa il trasferimento di Dati Personali sulle clausole tipo sulla protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea, proteggendo altresì i Dati in transito mediante il protocollo HTTPS e criptando i dati inattivi mediante meccanismi di crittografia.

## 8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

I dati dell'Interessato, raccolti o comunque ottenuti dal Titolare, si intendono necessari e il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività relative al trattamento principale.

Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, la Società potrebbe venire a conoscenza, inoltre, di **categorie particolari di dati personali** (e cioè quei dati che rivelano "*l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale...dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*") e di **dati personali relativi a condanne penali e reati**.

Il loro trattamento avverrà nel rispetto dei principi di necessità, finalità, proporzionalità, liceità e correttezza.

## 9. Diritti dell'Interessato

Ciascun Interessato ha i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

1. **ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che riguardano l'Interessato**, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. **ottenere l'indicazione:**
  - a) dell'origine dei Dati Personali (quando i dati non sono ottenuti direttamente dal Visitatore);
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. art. 3, par. 1, GDPR;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
  - f) il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo;
3. **ottenere:**
  - a) **l'aggiornamento**, la **rettifica** ovvero, quando l'Interessato vi abbia interesse, **l'integrazione** dei Dati;
  - b) la **cancellazione**, la **trasformazione in forma anonima** o il **blocco** dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. **opporsi**, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che riguardano l'Interessato, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di Dati Personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
5. **limitazione del trattamento**, in talune circostanze, ad esempio in caso di contestazione dell'esattezza dei dati, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l'accuratezza;
6. **portabilità** dei Dati (art. 20 GDPR);
7. **reclamo all'Autorità Garante** competente in base a dove si è tenuta la violazione del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare procederà in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della richiesta, informerà e metterà al corrente dei motivi della proroga l'Interessato.

## **10. Modalità di esercizio dei diritti**

L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:

- una e-mail all'indirizzo [privacy@tasgroup.eu](mailto:privacy@tasgroup.eu);
- una raccomandata a.r. a TAS S.p.A., Via Cristoforo Colombo 149, 00147 Roma (RM).

#### **11. DPO, responsabile e incaricati**

L'Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO") per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei propri diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo email: [tas\\_dpo.it@tasgroup.eu](mailto:tas_dpo.it@tasgroup.eu). L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare

#### **12. Modifiche alla presente informativa**

Ogni aggiornamento della presente informativa verrà tempestivamente messo a disposizione dell'Interessato mediante mezzi congrui. Sarà altresì comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei dati personali da Lei forniti per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il consenso se necessario.

Data ultimo aggiornamento 25/06/2021

\*\*\*